



Comune di Giba

(C.A.P. 09010) Tel. (0781) 964023 - 964057 - Fax 964470

Ordinanza Sindacale

N. 38 DEL 03-10-2019

Oggetto: Regolamentazione della circolazione in Via Sebastiano Satta (da nodo 11-9-1 a nodo 2) per consentire i lavori di posa della rete gas metano

IL SINDACO

PREMESSO che all'interno del centro abitato del Comune di Giba frazione di Villarios stanno proseguendo i lavori di realizzazione rete del gas metano nei centri abitati e nelle aree commerciali e produttive dei comuni del bacino n. 35, compreso il Comune di Giba;

PRESO ATTO che i lavori così come concordato con l'Amministrazione di Giba e la ditta esecutrice stanno proseguendo nella Via Sebastiano Satta (da nodo 11-9-1 al nodo 37), nella frazione di Villarios (Comune di Giba);

RILEVATO che l'Impresa esecutrice Sicilsaldo S.P.A. con sede in legale Zona Ind.le, 2a Strada, C.da Brucazzi, 93012 GELA (CL), ha manifestato la necessità, per consentire l'esecuzione agevole delle lavorazioni, che si proceda alla chiusura del tratto stradale interessato;

PRESO ATTO che l'esecuzione delle lavorazioni comporterà effettivamente disagi al traffico veicolare a causa di interventi delle macchine operatrici necessarie per l'esecuzione delle opere;

TENUTO CONTO che l'art.6, comma 4 del D.lgs. 285/1992 stabilisce che l'ente proprietario della strada può, con l'ordinanza di cui all'art.5, comma 3 dello stesso Codice della strada;

- Disporre, per il tempo necessario la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;
- Stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade;

VISTA la vista la richiesta della Ditta esecutrice dei Lavori in oggetto presenta al nostro protocollo n. 6606 del 03.10.2019, con cui si richiede di **interdire il traffico veicolare nella Via Sebastiano Satta frazione di Villarios (Comune di Giba)**, per il tempo necessario all'esecuzione degli interventi da eseguirsi, dal giorno lunedì 07/10/2019 al giorno lunedì 08/11/2019 compresi e comunque fino al termine dell'esecuzione delle opere nelle vie suddette;

VISTI l'art.5, l'art. 6 comma 4 e l'art. 7 del C.D.S. approvato con D.L. 30.04.92 n. 285;

VISTO l'art. 107 del T.U.E.L. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 165/2001;

ORDINA

da lunedì 07/10/2019 al giorno lunedì 08/11/2019

e comunque fino al termine dell'esecuzione delle opere nelle vie interessate

- **DIVIETO DI TRANSITO** nella Via Sebastiano Satta frazione di Villarios (Comune di Giba), ad eccezione dei mezzi residenti limitatamente all'accesso alle proprietà ed ai fondi, ai mezzi di soccorso ed a quelli delle forze dell'ordine;
- **LIMITE MASSIMO** di velocità 10 km/h;
- **DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE**, con rimozione forzata con spese a carico dei proprietari dei veicoli all'interno dell'area circoscritta da apposita segnaletica, su entrambi i lati della strada;

SOSPENDE

Nel periodo indicato nella presente Ordinanza ogni precedente provvedimento contenente disposizioni in contrasto con il contenuto della stessa nel tratto di strada sopraccitato

DISPONE, inoltre, che:

1. Sia a carico dell'Impresa esecutrice Sicilsaldo S.P.A. con sede in legale Zona Ind.le, 2a Strada, C.da Brucazzi, 93012 GELA (CL), impresa esecutrice delle opere di che trattasi:
 - Di eseguire i lavori garantendo l'accesso libero ed in sicurezza ai passi carrabili, pedonali, accessi, in tempi compatibili con le esigenze immediate del cantiere e regolamentando la circolazione secondo le seguenti modalità:
 - Di eseguire i lavori provvedendo a posizionare, a proprie cura e spese, nel tratto stradale interessato, la segnaletica di divieto di transito e barriere o recinzioni a norma di Legge per la chiusura al traffico veicolare della strada e di posizionare la segnaletica per l'attuazione delle modifiche alla circolazione sulle strade limitrofe coerentemente con la presente Ordinanza;
 - Di posizionare a congrua distanza dalla chiusura della strada segnali di preavviso e di divieto di transito;
 - Di provvedere a regolamentare se del caso la circolazione dei veicoli autorizzati al transito nel tratto di strada interessato mediante "movieri";
 - Per l'istituzione del divieto di transito di provvedere a posizionare la segnaletica secondo quanto previsto dal vigente Codice della Strada almeno nelle 48 ore precedenti e comunque prima dell'esecuzione degli interventi con cartello che indichi gli estremi e i termini della presente Ordinanza;
 - L'apposizione della segnaletica di avviso di chiusura con riportato il periodo in cui verranno eseguite le opere, almeno tre giorni prima dell'inizio delle opere stesse;
 - La rimozione della segnaletica di avviso e di deviazione al termine dei lavori;
 - La copertura della segnaletica stradale in contrasto con quella prescritta dalla presente Ordinanza provvedendo a ripristinarla al termine dei lavori;
 - Di eseguire tutte le opere necessarie alla fine lavori, per riportare i detti tratti stradali nel pristino stato, dovendone, in difetto, risponderne come per legge;
 - Di consentire – ove possibile – nelle ore notturne e/o di chiusura giornaliera dei lavori, la riduzione dell'area delimitata di cantiere con apertura in sicurezza di una corsia di marcia veicolare per garantire il passaggio dei mezzi di soccorso e di quelli delle forze dell'ordine;
2. l'Ufficio tecnico è incaricato della verifica del corretto posizionamento della segnaletica stradale prescritta dalla presente Ordinanza;
3. la Polizia Locale e le forze dell'Ordine sono incaricati della vigilanza e controllo sul rispetto della presente Ordinanza, ai sensi e per gli effetti degli artt. 11 e 12 del Codice della Strada D.lvo. n.285 del 30.04.1992 e relativo Regolamento di esecuzione D.P.R. n.495 del 16.12.1992 e loro successive modifiche ed integrazioni;

4. che i lavori all'interno della via siano eseguiti per sottocantieri per tratti stradali limitati a 120 metri lineari, concordati con l'ufficio tecnico comunale e l'ufficio di polizia locale al fine di comportare il minor disagio possibile per i cittadini e per la viabilità in genere;

5. che la presente Ordinanza:

- sia trasmessa in copia alla Stazione dei Carabinieri di Giba, all' Ufficio Polizia Locale, al Signor Prefetto della Provincia di Cagliari;
- sia pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Giba ed affissa in formato sintetico nella zona interessata dal divieto di circolazione;
- sia resa nota alla popolazione mediante affissione all'interno del centro abitato e delle frazioni al fine di darne la più ampia pubblicità;

AVVERTE

Che chiunque viola il divieto della presente Ordinanza, è soggetto alla sanzione amm.va di cui all'art.7 del C.d.S. approvato con D.L. n. 285/92.

Che, avverso il presente provvedimento, può essere presentato:

- Ricorso gerarchico al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, da presentarsi entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione dell'atto, ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. 285/1992 e dell'art. 74 del DPR 495/1992;
- ricorso al Tribunale Amministrativo della Sardegna (legge 6 dicembre 10971, n.1034) entro 60 giorni decorrenti dalla data della notificazione o della piena conoscenza del provvedimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (DPR 24 novembre 1971, n.1199) entro 120 giorni decorrenti dalla data della notificazione o dalla piena conoscenza del provvedimento, ovvero al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, secondo i tempi ed i modi previsti dalle vigenti norme di legge.

Il Sindaco
F.to ANDREA PISANU

La presente ordinanza viene pubblicata all'albo del Comune dal 04-10-2019 al 19-10-2019

Il Responsabile del Servizio
F.to ANDREA PISANU

Copia conforme all'originale.